

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI n. 34 del 20 dicembre 2019

Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di laboratorio, di analisi e di diagnostica per immagini nonché delle condizioni di accesso e di esenzione all'assistenza specialistica odontoiatrica. AGGIORNAMENTO CODIFICA A GENNAIO 2020.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si aggiorna l'elenco delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica applicate nella Regione del Veneto, da ultimo approvate con il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali n. 49 del 2 agosto 2018, per effetto di quanto disposto da altre disposizioni nazionali e regionali. Eliminazione dei codici 3O1 "volontari del servizio civile", 5D1 "prestazioni svolte nell'ambito dell'attività di medicina scolastica", 5H1 "prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro", 5N1 "prestazioni rivolte ai soli soggetti che svolgano lavoro di assistenza a soggetti in condizioni di dipendenza assistenziale", modifica della descrizione del codice 7RQ, introduzione del codice D99 "mutazioni genetiche BRCA1 e BRCA2".

Il Direttore

PREMESSO CHE con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali n. 49 del 2 agosto 2018 è stato aggiornato l'elenco delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica applicate nella Regione del Veneto, per effetto di quanto disposto dal DPCM 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché da altre disposizioni nazionali e regionali.

CONSIDERATO che:

- con D. Lgs. n. 40 del 06 marzo 2017 è stato istituito il servizio civile universale, a carattere volontario, ed è stato abrogato il D. Lgs 77 del 5 aprile 2002 che prevedeva la gratuità delle certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile;
- le prestazioni di medicina scolastica finalizzate alla tutela della salute collettiva e obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche, sono già previste in altri codici di esenzione (codice 5F1 prestazioni correlate alla pratica vaccinale, codice 5G1 prestazioni di assistenza specialistica disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche);
- le altre prestazioni di medicina scolastica come previste e disciplinate a suo tempo dal DPR n. 1518 del 22 dicembre 1967, relative al controllo dello stato di salute di ogni scolaro, mediante la previsione della figura del medico scolastico e degli ambulatori scolastici, pur non abrogate, di fatto sono state attribuite ad altri soggetti quali i pediatri di libera scelta convenzionati (L. 23 dicembre 1978 n. 833) i cui compiti si possono trovare individuati nel DPR n. 272 del 28 luglio 2000;
- anche a seguito della disposizione di cui all'articolo 42 comma 1 lettera b) del D.L. n.69 del 21 giugno 2013 conv. dalla L. n.98 del 9 agosto 2013, non risultano esserci attualmente previsioni normative (di competenza SPISAL) che prevedano l'effettuazione da parte del sistema sanitario pubblico di accertamenti sanitari per maggiorenni apprendisti avviati al lavoro;
- con decorrenza dalla D.G.R. n.874 del 15 giugno 2018 di ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione Veneto nel 2017, non è più previsto il livello prima identificato con il n. 23 "Screening Sanitario del personale che assiste i soggetti deboli" (cfr. D.G.R. n. 802 del 6 giugno 2017);
- con DGR n. 905 del 28 giugno 2019 è stata determinata l'esenzione dall'applicazione della quota fissa di 5 euro per ricetta specialistica per i titolari del codice "7RQ" a decorre dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, salvo il mantenimento dell'erogazione del fondo di cui al DM 12 febbraio 2019 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- con DGR n. 1852 del 06 dicembre 2019 è stato stabilito di esentare dalla compartecipazione alla spesa sanitaria i soggetti residenti in Veneto portatori di mutazioni genetiche germinali BRCA1, BRCA2, per le prestazioni riportate nel protocollo di sorveglianza di cui all'Allegato A alla stessa DGR, e di individuare il codice D99 quale codice di esenzione da assegnare, in vigore dal 1 gennaio 2020.

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'aggiornamento del Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali n. 49 del 2 agosto 2018, a seguito delle disposizioni sopra citate.

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 36 del 17 dicembre 2019, con cui, in ottemperanza all'art. 5 del Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, sono individuati gli atti ed i provvedimenti amministrativi del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;
2. di approvare l'allegato al presente atto (**Allegato A**) che sostituisce il precedente Allegato A al Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali n. 49 del 2 agosto 2018;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Cristina Ghiotto